

Codice DB1004

D.D. 21 novembre 2011, n. 362

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
- la Parte V del citato decreto legislativo (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), detta disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989, all'articolo 1 comma 1, esplicitamente escludeva dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi quelli inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente al riscaldamento dei locali;
- il d.lgs. 152/2006, all'articolo 267 comma 1, estende il campo di applicazione del d.p.r. 203/1988 ricomprendendo gli impianti termici civili disciplinando questi ultimi al titolo I, se di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e al titolo II se di potenza termica nominale inferiore a 3MW, specificando al comma 1 dell'articolo 269 che i primi, poiché sottoposti alle disposizioni del titolo I, devono essere autorizzati;
- in particolare l'articolo 272 , al comma 2 - dopo aver previsto che per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli - stabilisce che l'autorità medesima debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV relativo alla Parte V del decreto legislativo, tra i quali sono individuati, alla lettera ll), gli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW";
- lo stesso articolo 272 al comma 3, stabilisce che "*L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*";
- l'articolo 281, comma 1, prevede che i gestori degli stabilimenti già autorizzati alla data del 29 aprile 2006, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) debbano presentare, quale primo rinnovo, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo 281, comma 1, lettere a), b) e c), o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;
- l'articolo 281, comma 3, prevede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, che a tale data non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 203/1988, nonché i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, che a tale data ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 203/1988, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata, si adeguano

alle disposizioni del decreto legislativo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione i gestori presentano la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012;

- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") nel definire le competenze, individuano:

- la Regione, quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
- le Province, quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione relativamente ai quali la l.r. 44/2000 riconosce il Comune quale autorità competente, ai sensi dell' articolo 45;

- si ritiene opportuno rammentare quale ulteriore disposizione normativa rilevante ai fini dell'adozione di autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti destinati alla esclusiva climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti e alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

- gli impianti, presenti negli stabilimenti, destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti e alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari possono essere costituiti oltre che da impianti termici civili, come definiti all'articolo 283, comma 1 lettera d) del d.lgs 152/2006, anche da altre tipologie di impianti tecnologici - quali i sistemi a pompa di calore alimentate da motore a combustione interna, i sistemi di cogenerazione e trigenerazione - risulta opportuno estendere la possibilità di adesione all'autorizzazione in via generale anche a detti sistemi, stante la medesima destinazione d'uso del calore prodotto; in considerazione di ciò, si è ritenuto utile, per una più agevole trattazione, introdurre nell'Allegato 1 alla presente determinazione la definizione di "impianto di climatizzazione" come "impianto tecnologico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, al netto di eventuali flussi termici esclusivamente finalizzati al corretto funzionamento degli impianti stessi (quali ad esempio il preriscaldamento del combustibile), anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento e/o alla climatizzazione invernale e/o estiva di ambienti e/o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari."

Considerato che:

- negli stabilimenti contenenti impianti di climatizzazione possono essere svolte attività accessorie e funzionali al corretto funzionamento di detti impianti quali: stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi e solidi, stoccaggio e gestione di prodotti gassosi, liquidi, taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa, sistemi di addolcimento dell'acqua destinata al circuito idraulico, gruppi elettrogeni o motori di emergenza, postazioni di ricarica batterie, sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto;

- nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera (deliberazione del Consiglio regionale n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994), nonché di quanto disposto nell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento/condizionamento (deliberazione della Giunta regionale n. 46 - 11968 del 4 agosto 2009), possono essere individuate, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in

cui sono eserciti impianti di climatizzazione, soluzioni impiantistiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano descritte nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'articolo 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti;

- di conseguenza risulta opportuno adottare l'autorizzazione in via generale di cui alla presente determinazione, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r.44/2000;

- Ravvisato che:

- i gestori che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti con emissioni in atmosfera, provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 alla presente determinazione, possono aderire all'autorizzazione di carattere generale presentando domanda secondo il modello di cui all'Allegato 2A alla presente determinazione, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel medesimo Allegato 3;

- è possibile consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 che alla data del 29 aprile 2006 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988, richiedendosi a tal fine la presentazione della domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato 2B alla presente determinazione, entro i termini stabiliti dall'articolo 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

e l'impegno degli stessi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda di primo rinnovo, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, nonché ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda;

- è altresì possibile l'adesione all'autorizzazione in via generale per gli stabilimenti in esercizio alla data del 29 aprile 2006 - con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nell'Allegato 3 alla presente determinazione - e che a tale data non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 203/1988 oppure vi ricadevano ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata. Tali stabilimenti possono proseguire l'esercizio, a condizione che il gestore, entro la data indicata all'articolo 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006, presenti domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2C. Con la presentazione della suddetta domanda i gestori si impegnano a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione, per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti nonché ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, nonché le altre prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda;

- nel caso in cui nello stesso stabilimento in cui sono eserciti impianti di climatizzazione siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla

presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

- risulta opportuno consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 alla presente determinazione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, con la presentazione della domanda di adesione, secondo il modello di cui all'Allegato 2D, i gestori si impegnano a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 ;

- l'adesione all'autorizzazione di carattere generale comporta la rinuncia alle precedenti autorizzazioni e che è possibile aderire qualora nello stabilimento siano esclusivamente esercitati impianti e attività in deroga di cui all'articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006 nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti e le attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del medesimo articolo;

- nel caso di stabilimenti in cui sono eserciti anche impianti o attività diversi da quelli oggetto dell'autorizzazione di carattere generale, i gestori devono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

Dato atto che gli impianti di produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, alimentati con biomasse e biogas, di potenze superiori a quelle indicate nella Tabella 1 del d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per tutti gli altri impianti/attività dello stabilimento in cui sono eserciti impianti di climatizzazione;

visto il titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "L'autorizzazione integrata ambientale" che, nel relativo allegato VIII, individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che l'esercizio degli impianti di climatizzazione e le attività accessorie ad essi, se svolti in tali stabilimenti, sono da considerarsi tecnicamente connessi con l'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non sono autorizzabili in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "La valutazione di impatto ambientale" e considerato che le attività svolte negli stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione, se contemplata nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debba essere valutata contestualmente al progetto complessivo e non possa, quindi, essere autorizzata in via generale;

tenuto conto che la Regione e le Province, nell'ottica di una maggiore semplificazione, attivano, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all'autorizzazione, una procedura informatizzata accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>, l'istanza dovrà essere predisposta utilizzando tale procedura informatizzata. La procedura consente:

- di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
- di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al SUAP territorialmente competente, alla Provincia e al Comune, attivando le funzionalità appositamente inserite nella procedura stessa;
- l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e per conoscenza alla Provincia per gli impianti termici a servizio di civile abitazione;
- in alternativa all'inoltro tramite PEC, la stampa dell'istanza e della documentazione allegata ai fini della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. 70/2011, art. 5, c.2);

- di rendere disponibile ad ARPA le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata.

ritenuto opportuno, sino a nuova determinazione regionale, che le istanze con la relativa documentazione siano inviate anche all'Autorità Competente interessata al procedimento al fine di garantire il tempestivo raccordo tra il SUAP territorialmente competente e le amministrazioni provinciali e comunali di riferimento ed altresì lo svolgimento del procedimento entro i termini stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali, sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza recepito dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 51 e dalla successiva l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la d.g.r. n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

determina

- di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti esclusivamente impianti di climatizzazione, così come definiti nella richiamata premessa, disciplinando nell'Allegato 1 le modalità procedurali di adesione alla suddetta autorizzazione e stabilendo che:

1. i gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento secondo il modello di cui all'Allegato 2A, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e delle prescrizioni stabiliti nel citato Allegato 3;

2. i gestori di cui al punto 1) sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che l'Autorità competente possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3. ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera è estesa agli stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3, che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, secondo il modello di cui all'Allegato 2B, entro i termini indicati nell'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 siano rispettati dal momento della presentazione della domanda per i generatori di calore a servizio di

impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria;

c) il gestore si impegni ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere per gli altri impianti fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

4. nel caso in cui nello stesso stabilimento in cui sono eserciti impianti di climatizzazione siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

5. i gestori di stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006, con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3, che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 203/1988 e/o che vi ricadevano ma erano interamente esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata, che intendano aderire alla autorizzazione di carattere generale, presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C entro il termine stabilito dall'articolo 281 comma 3 del d.lgs. 152/2006, impegnandosi a rispettare dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, nonché ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, entro il termine stabilito nel citato articolo 281, comma 3. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e secondo le norme vigenti per gli altri impianti fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

6. i gestori di stabilimenti con emissioni provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fase accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendano aderire alla autorizzazione di carattere generale presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2D. Con la presentazione della suddetta domanda rinunciano a tutte le autorizzazioni in essere e si impegnano a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3;

7. i gestori di stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione che devono essere autorizzati, che potendo aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione non ritengono di farlo, devono presentare domanda di autorizzazione secondo le procedure previste dall'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'articolo 281, commi 1 e 3, esplicitando i motivi della mancata adesione alla procedura semplificata;

8. I gestori di stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione che devono essere autorizzati, che non possono aderire a procedure di autorizzazione di carattere generale a causa della presenza nello stabilimento anche di impianti/attività a cui tali autorizzazioni di carattere generale non si riferiscono, devono presentare domanda di autorizzazione secondo le procedure previste dall'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'articolo 281 commi 1 e 3;
9. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono affidate all'A.R.P.A.;
10. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità competente procederà secondo quanto previsto dall'articolo 278 del d.lgs. 152/2006;
11. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'articolo 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C, 2D e 3 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Allegato

ALLEGATO 1

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA

DEFINIZIONI

Ai fini della presente determinazione si definisce “impianto di climatizzazione” un impianto tecnologico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, al netto di eventuali flussi termici esclusivamente finalizzati al corretto funzionamento degli impianti stessi (quali ad esempio il preriscaldamento del combustibile), anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento e/o alla climatizzazione invernale e/o estiva di ambienti e/o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Gli impianti di climatizzazione comprendono i sistemi di produzione del calore e gli eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione dello stesso.

Sono riconducibili alla definizione succitata i seguenti impianti:

- Impianti termici civili come definiti all’art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. n° 152/2006 con potenza termica nominale, definita alla lettera e) del medesimo comma, uguale o superiore a 3 MW;
- Impianti tecnologici la cui produzione di calore è ottenuta mediante sistemi di cogenerazione o trigenerazione o pompe di calore alimentate da motori a combustione interna.

Ai fini della presente determinazione i generatori di aria calda sono assimilati, anche se privi di impianto di distribuzione, agli impianti termici civili.

Nel caso dei generatori di aria calda non collegati a sistemi di distribuzione, la potenza termica nominale dell’impianto termico civile a cui sono assimilati è pari alla somma delle potenze nominali dei singoli generatori di aria calda presenti all’interno dello stesso edificio.

Le pompe di calore ad assorbimento dotate di focolare dedicato sono assimilate ai generatori di calore.

Poiché gli impianti di climatizzazione sopra definiti sono soggetti al Titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006, la presente determinazione utilizza il termine stabilimento, oltre che per gli insediamenti produttivi, anche per gli edifici, anche ad uso residenziale, nei quali sono installati sistemi di climatizzazione aventi le caratteristiche di cui sopra. Il gestore dello stabilimento, come da definizione dell’art. 268 del d.lgs 152/06, lettera n, è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione e l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni contenuti nella presente determinazione. Ai fini del presente provvedimento, l’eventuale delega a terzi della responsabilità inerente l’esercizio e manutenzione di impianti di climatizzazione e delle relative fasi accessorie individuate al punto 1 della lettera A) dell’Allegato 3, non ha effetto sull’individuazione della figura del gestore, che conserva la piena titolarità dell’autorizzazione acquisita. Nel caso lo stabilimento nel quale sono installati impianti di climatizzazione e le eventuali fasi accessorie si identifichi con un edificio condominiale, il gestore, così come sopra definito, è individuabile nella figura dell’amministratore del condominio.

La potenza termica nominale complessiva di stabilimento in cui vengono eserciti degli impianti di climatizzazione è pari alla somma delle potenze termiche nominali dei singoli impianti di climatizzazione.

La potenza termica nominale complessiva per combustibile e per tipologia di apparecchiatura è pari alla somma delle singole potenze termiche nominali di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica, a servizio degli impianti di climatizzazione, che utilizzano la stessa

tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile.

Ai fini della presente determinazione vengono considerati edifici di civile abitazione le tipologie di edifici rientranti nella categoria E1 di cui all'articolo 3, comma 1 del dpr 26 agosto 1993, n° 412 e di seguito elencate:

E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case vacanze, fine settimana e simili;
- E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

con l'avvertenza che rientrano in detta categoria le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, inserite in edifici classificati nella categoria E1.

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per stabilimenti in cui siano eserciti esclusivamente impianti di climatizzazione così come definiti al paragrafo precedente e la cui potenza termica nominale complessiva di stabilimento è inferiore a 10 MW e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3. Al fine del calcolo della potenza termica nominale di stabilimento non devono essere considerate le potenze nominali dei generatori di calore a servizio di impianti termici civili definiti e disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

Nel caso in cui sia necessaria, successivamente all'adesione all'autorizzazione in deroga, un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n° 152/2006 gli impianti di climatizzazione autorizzati in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione di stabilimento rilasciata ai sensi del citato articolo.

Non è consentita l'adesione alla presente autorizzazione per l'esercizio di impianti di climatizzazione inseriti in stabilimenti produttivi ad eccezione del caso in cui lo stabilimento sia costituito, oltre che dai suddetti impianti, esclusivamente da impianti termici civili disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs n° 152/2006 e/o da impianti/attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del d.lgs n° 152/2006.

Nel caso di impianti di cogenerazione e trigenerazione, a servizio degli impianti di climatizzazione e alimentati con biomasse o biogas, di potenze superiori a quelle indicate nella Tabella 1 del d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e, pertanto, soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per tutti gli altri impianti/attività dello stabilimento.

Gli impianti di combustione, compresi gli impianti di cogenerazione e trigenerazione, con potenza termica nominale complessiva, per ogni tipo di combustibile e per ciascuna tipologia di apparecchiatura, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione.

L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune nel caso di stabilimenti con impianti di climatizzazione esclusivamente a servizio di edifici di civile abitazione, come individuati al paragrafo precedente, mentre è la Provincia in tutti i restanti casi.

Nel caso in cui gli impianti di climatizzazione operino in regime di fornitura del calore, anche solo parzialmente, a terzi, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia.

A) Autorizzazione per stabilimenti nuovi, da trasferire o da modificare (Allegato 2A)

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

In tale caso i gestori sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 che prevedono, tra l'altro, che l'Autorità competente possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede dello stabilimento la richiesta di chiusura della pratica.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

B) Primo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere alla data del 29 aprile 2006 per stabilimenti con emissioni provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 (Allegato 2B)

Ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n° 152/2006, i gestori che esercitano stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione (e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3) che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini sotto indicati, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti;
- impegnarsi ad apportare sugli altri impianti gli adeguamenti necessari al fine di rispettare i requisiti tecnico-gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro 2 anni dalla presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere presentata entro e non oltre i termini previsti dall'art. 281, comma 1 del d.lgs. n° 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011 in caso di stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

ricordando che, ai sensi dell'articolo 3, comma 31 del d.lgs. 29 giugno 2010, n° 128 *“al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attività sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione (i.e. anteriormente al 26 agosto 2010 ndr), la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo”*

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti e secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere per gli altri impianti fino all'adeguamento che deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione della domanda e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del d.lgs n° 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

C) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006, con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 che a tale data non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n° 203 e/o che ricadevano ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata (Allegato 2C)

I gestori di stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006, con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione (e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3) che a tale data non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n° 203 e/o che ricadevano ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2C entro il termine sotto indicato;
- rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti;
- impegnarsi ad apportare sugli altri impianti gli adeguamenti necessari al fine di rispettare i requisiti tecnico-gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro il 1 settembre 2013, come previsto dall'art.281 comma 3 del d.lgs. n° 152/2006;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2012, come previsto dall'art. 281, comma 3 del d.lgs n° 152/2006.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti e secondo le norme vigenti per gli altri impianti fino all'adeguamento che deve avvenire entro il 1 settembre 2013 e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del d.lgs n° 152/2006, di negare l'autorizzazione in

presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

D) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 (Allegato 2D)

I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/2006 per stabilimenti con emissioni provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione (e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3), che intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2D, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere;
- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere presentata in bollo.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3.

E) Variazione della ragione sociale

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

F) Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.


G) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

1. La Regione e le Province attivano una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura è accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale).
2. L'istanza deve essere predisposta utilizzando la procedura di cui al punto 1, la quale consente:
 - di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
 - di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
 - l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al SUAP territorialmente competente, ai sensi del d.p.r. 160/2010, nonché alla Provincia e al Comune, attivando le funzionalità appositamente inserite nella procedura stessa;

- l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e per conoscenza alla Provincia per gli impianti termici a servizio di civile abitazione (E1);
- in alternativa all'inoltro tramite PEC, la stampa dell'istanza e della documentazione allegata ai fini della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. 70/2011, art. 5, c.2):
- di rendere disponibile ad ARPA le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata.

Sino a nuova determinazione regionale, le istanze con la relativa documentazione sono inviate anche all'Autorità Competente interessata al procedimento al fine di garantire il tempestivo raccordo tra il SUAP territorialmente competente e le amministrazioni provinciali e comunali di riferimento ed altresì lo svolgimento del procedimento entro i termini stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

ALLEGATO 2A



Al SUAP

Alla **Provincia/Comune** di

E p.c.

Al **Comune/Provincia** di

Oggetto: Domanda di adesione all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie indicate nel punto 1) della lettera A dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto

nato a il/...../.....

residente a in via/corso n.

in qualità di legale rappresentante:

a) (nel caso di edificio di civile abitazione)

dell'edificio sito in via/corso n°

codice fiscale.....

b) (nei restanti casi)

dell'impresa/ente con denominazione o ragione sociale

.....

con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:

^[1].....**installare un nuovo stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione** e relative fasi accessorie

in Comune di via/corso n.

^[1]..... **modificare uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione** e relative fasi accessorie

in Comune di via/corso n.

^[1]..... **trasferire uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione** e relative fasi accessorie

dal Comune di via/corso n.

al Comune di via/corso n.

nel quale verranno attivati:

impianti di climatizzazione invernale e/o estiva **con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW** costituiti da:

- n.^[2] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento);
- n. ...^[2] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna;
- n. ...^[2] sistemi di cogenerazione e trigenerazione;

e le seguenti fasi accessorie:

- n.^[2] gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n.^[2] postazioni di ricarica batterie
- n.^[2] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n.^[2] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n.^[2] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea
- n.^[2] cippatrici e taglio legna/biomasse

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n° 152/2006;
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- che all'interno dello stabilimento non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma (*)

.....

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE
L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.**


[1] Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.

[2] Indicare il numero di unità per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda in BOLLO deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

(*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.lgs 70/2011, art. 5, c.2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2B



E p.c.

Al SUAP

Alla **Provincia/Comune** di

Al **Comune/Provincia** di

Oggetto: Domanda di **PRIMO RINNOVO** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere al 29 aprile 2006 per stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie di cui al punto 1) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362 /DB1004 del 21/11/2011, mediante **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** ai sensi dell'art. 272 del d.lgs.3 aprile 2006, n° 152.

Il sottoscritto

nato a il/...../.....

residente a in via/corso n.

in qualità di legale rappresentante:

a) (nel caso di edificio di civile abitazione)

dell'edificio sito invia/corso.....n°.....

codice fiscale.....

b) (nei restanti casi)

dell'impresa/ente con denominazione o ragione sociale.....

con sede legale in via/corso n.

.....

CHIEDE

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, in essere alla data del 29 aprile 2006, aderendo all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento** con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie ubicato

in Comune di.....via/corso n.

già autorizzato ai sensi del d.p.r 24 maggio 1988, n° 203 e ai sensi dell'art.269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152

^[3].....con i seguenti provvedimenti:

n°del.....rilasciato da.....

n°del.....rilasciato da.....

[3].....in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data.....:

nel quale vengono eserciti:

impianti di climatizzazione invernale e/o estiva **con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW** costituiti da:

- n.^[4] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento);
- n.^[4] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna;
- n.^[4] sistemi di cogenerazione e trigenerazione;

e le seguenti fasi accessorie:

- n.^[4] gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n.^[4] postazioni di ricarica batterie
- n.^[4] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n.^[4] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n.^[4] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea
- n.^[4] cippatrici e taglio legna/biomasse

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362 /DB1004 del 21/11/2011.:

A tal fine si impegna ad adeguare, entro 2 anni, gli impianti (diversi dai generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti) ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011. e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali stabiliti nell'Allegato 3 della d.d. n. 362 /DB1004 del ...21/11/2011 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n° 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.


[3] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati.

[4] Indicare il numero di unità per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda in BOLLO deve essere presentata entro i termini di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della d.d. n.362/DB1004 del 21/11/2011

(*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.lgs 70/2011, art. 5, c.2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2C



E p.c.

Al SUAP

Alla **Provincia/Comune** di

Al **Comune/Provincia** di

Oggetto: Domanda di **adesione**, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006, con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie di cui al punto 1) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011 che a tale data non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n° 203 e/o che ricadevano ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata.

Il sottoscritto

nato a il .../.../...

residente a in via/corso n.

in qualità di legale rappresentante:

a) (nel caso di edificio di civile abitazione)

dell'edificio sito in via/corso n°

codice fiscale.....

b) (nei restanti casi)

dell'impresa/ente con denominazione o ragione sociale.....

con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento **in esercizio al 29 aprile 2006**, con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie che, al 29 aprile 2006, non erano soggetti ad autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988, ubicato

in Comune di..... via/corso n.

nel quale vengono eserciti:

impianti di climatizzazione invernale e/o estiva **con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW** costituiti da:

n. ...^[5] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento);

- n. ...^[5] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna;
- n. ...^[5] sistemi di cogenerazione e trigenerazione;

e le seguenti fasi accessorie:

- n.^[5] gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n.^[5] postazioni di ricarica batterie
- n.^[5] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n.^[5] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n.^[5] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea
- n.^[5] cippatrici e taglio legna/biomasse

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011

A tal fine si impegna ad adeguare, entro il **1° settembre 2013**, gli impianti (diversi dai generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti) ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011 e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali stabiliti nell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n° 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma (*)

.....


NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

^[5] Indicare il numero di unità per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda in BOLLO deve essere presentata entro il 31 luglio 2012.

(*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.lgs 70/2011, art. 5, c.2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2D



E p.c.

Al SUAP

Alla **Provincia/Comune** di

Al **Comune/Provincia** di

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie di cui al punto 1) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011, già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto

nato a il/...../.....

residente a in via/corso n.

in qualità di legale rappresentante:

a) *(nel caso di edificio di civile abitazione)*

dell'edificio sito invia/corso.....n°.....

codice fiscale.....

b) *(nei restanti casi)*

dell'impresa/ente con denominazione o ragione sociale.....

con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti esclusivamente da impianti di climatizzazione e relative fasi accessorie, ubicato

in Comune di.....via/corso n.

già autorizzato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

^[6]..... con provvedimento n.del rilasciato da

^[6]..... con provvedimento n.del rilasciato da

nel quale vengono eserciti:

impianti di climatizzazione invernale e/o estiva **con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW** costituiti da:

- n. ...^[7] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento);
- n. ...^[7] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna;
- n. ...^[7] sistemi di cogenerazione e trigenerazione;

e le seguenti fasi accessorie:

- n.^[7] gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n.^[7] postazioni di ricarica batterie
- n.^[7] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n.^[7] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n.^[7] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea
- n.^[7] cippatrici e taglio legna/biomasse

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali stabiliti nell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011 si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n° 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 362/DB1004 del 21/11/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[6] Indicare con una X l'autorizzazione in essere e i relativi dati

[7] Indicare il numero di unità per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda deve essere presentata in BOLLO.

(*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.lgs 70/2011, art. 5, c.2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova lo stabilimento per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1 DENOMINAZIONE.....

INDIRIZZOn°.....CAP.....
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO FAX.....

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE:

CLASSE 1 A B C
CLASSE 2 A B C
NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ATECO (ISTAT):

1.5. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME
NATO A PROVINCIA.....IL
RESIDENTE A PROVINCIA.....
VIA N° CAP.....
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
(o eventuale PEC):.....

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA CODICE FISCALE

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO FAX

Data:/..../.....

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Nel caso di edifici residenziali compilare solo i punti 1.1.

ALLEGATO 3

STABILIMENTI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RELATIVE FASI ACCESSORIE

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI

- 1) Richiamate integralmente le definizioni e le indicazioni di cui all'Allegato 1, lo stabilimento è autorizzato ad esercire gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW e le seguenti fasi accessorie funzionali agli impianti medesimi:
 - stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi e solidi;
 - stoccaggio e gestione prodotti gassosi, liquidi o solidi necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico nonché ad eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni (urea, ammoniaca, calce, ecc.);
 - taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa;
 - utilizzo di sistemi di addolcimento dell'acqua destinata al circuito idraulico;
 - gruppi elettrogeni o motori di emergenza;
 - postazioni di ricarica batterie;
 - sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto.
- 2) In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera C) del presente allegato, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C) e della planimetria aggiornate.
- 3) Nell'esercizio dello stabilimento non possono essere utilizzate le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68.
- 4) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 5) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 6) Ad eccezione delle fasi di lavorazione indicate nei punti 11), 15), 16) e 17), per le quali deve essere previsto il convogliamento in atmosfera a valle dell'impianto di abbattimento se prescritto, le emissioni provenienti dalle altre fasi di cui al presente allegato, purché presidiate, ove prescritto nei punti seguenti, con aspirazioni localizzate e impianto di abbattimento, possono essere reimmesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. 152/06, le emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro non sono soggette ad autorizzazione; i

limiti alle emissioni stabiliti nel presente provvedimento si applicano alle emissioni convogliate in atmosfera provenienti da tali fasi.

- 7) Salvo diversamente indicato, i limiti di emissione sono espressi in concentrazione media oraria (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101\text{ MPa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nell'unità di volume del flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 8) I limiti di emissione relativi ai generatori di calore, ai sistemi di cogenerazione e trigenerazione e alle pompe di calore dotate di motore a combustione interna di cui ai paragrafi 11.1), 11.2) e 11.3) sono espressi nelle unità di misura indicate nella Tabella seguente e sono riferiti ai tenori volumetrici dell'ossigeno indicati nella medesima Tabella.

Sistema di produzione del calore	Unità di misura	Ossigeno di riferimento (% vol)
Generatori di calore	mg/m^3	<ul style="list-style-type: none"> - 3 % per combustibili gassosi o liquidi - 11 % per combustibili solidi
Sistemi di cogenerazione e trigenerazione	mg/kWh (*) per PM e NO_x	---
	mg/m^3 per altri inquinanti	per combustibili gassosi o liquidi: <ul style="list-style-type: none"> - 3% per caldaie - 5% per motori a c.i. - 15% per turbogas 11 % per combustibili solidi
Pompe di calore con motore a combustione interna	mg/kWh (*) per PM e NO_x	---
	mg/m^3 per altri inquinanti	5 % per combustibili gassosi o liquidi

(*) i limiti di emissione di PM ed NO_x relativi ai sistemi di cogenerazione e trigenerazione, nonché quelli relativi alle pompe di calore con motore a combustione interna sono espressi in fattore di emissione, per la cui definizione e metodo di calcolo si rimanda ai relativi paragrafi 11.3) e 11.2).

- 9) I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nei successivi paragrafi 11.1), 11.2) e 11.3) si riferiscono alla potenza termica nominale P_n complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, il cui calore sia esclusivamente utilizzato per la climatizzazione degli ambienti e/o per il riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
- 10) Oltre ai limiti di emissione e alle prescrizioni indicate nei successivi paragrafi 11.1), 11.2) e 11.3), i sistemi di produzione di calore a servizio di impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali in campo energetico stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., nei tempi ivi indicati.

11) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA

11.1) I generatori di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile, legna da ardere, biomasse e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati.

GENERATORI DI CALORE							
Combustibili (§)	PM (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COV (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	10	80	100				
GPL (lettera b)	10	80	100				
Biogas (lettera r)	9	70	100		20	30	
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200			15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	500			15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	500			15
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200			15
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW < P _n ≤ 6 MW (lettere l ed n)	30	300	200	50			
Biomassa solida 6 MW < P _n < 10 MW (lettere l ed n)	30 (10) [#]	400 (200) [#]	200 (100) [#]	50	20		5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

I generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato 4 e devono essere dotati altresì degli apparati previsti nella tabella 2 del medesimo allegato.

Per i generatori di calore, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano gas naturale o GPL o gasolio o biodiesel e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

11.2) I sistemi a pompa di calore dotati di motore a combustione interna a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, biomasse liquide e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati.

POMPE DI CALORE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA							
Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE_{et}	NOx (mg/kWh) FE_{et}	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COV (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	300				15
GPL (lettera b)	11	135	300				15
Biogas (lettera r)	20	350	500		100	10	15
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	200	200			15
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	200	80	50		15

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
 (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = FE_{comb} \frac{P_{comb}}{P_{tp}}$$

P_{tp} = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in kW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile * p.c.i.) in kW

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)

I motori a combustione interna di pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nella tabella 3 dell'Allegato 4.

Per i motori a combustione interna di pompe di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i motori che utilizzano gas naturale o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

11.3) I sistemi di cogenerazione e trigenerazione a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), l), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, legna da ardere, biomasse e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati.

COGENERATORI – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA							
Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE_{et}	NO_x (mg/kWh) FE_{et}	CO (mg/Nm³)	SO_x (mg/Nm³)	COV (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	300				15
GPL (lettera b)	11	135	300				15
Biogas (lettera r)	20	350	500		100	10	15
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	200	200			15
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	200	80	50		15

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

COGENERATORI –TURBINE							
Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE_{et}	NO_x (mg/kWh) FE_{et}	CO (mg/Nm³)	SO_x (mg/Nm³)	COV (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	50				
GPL (lettera b)	11	135	50				
Biogas (lettera r)	20	350	80		100	5	
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	70			
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	70			

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

COGENERATORI - (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)							
Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE_{et}	NOx (mg/kWh) FE_{et}	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COV (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100				
GPL (lettera b)	11	135	100				
Biogas (lettera r)	20	350	100		20	30	15
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200			15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100			15
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200			15
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW < P _n ≤ 6 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50			
Biomassa solida 6 MW < P _n < 10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) [#]	50	20		5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

Dove:

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)

η_{tot} = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (P_e+P_t)/(P_{comb})

η_{ee} = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (P_e/P_{comb})

P_e = Potenza elettrica in kW

P_t = Potenza termica in kW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile * p.c.i.) in kW

Al fine di calcolare il valore di FE_{et} si stabilisce, convenzionalmente, che il valore di η_{tot} considerato non possa essere maggiore di **0,85**.

Esempio di calcolo del livello emissivo consentito per i cogeneratori

Cogeneratore a gas naturale caratterizzato, nelle condizioni nominali di impiego, da:

η_{ee} = 35 % (rendimento elettrico nominale)

η_{tot} = 80 % (rendimento totale in condizioni nominali – fattore di utilizzo del combustibile)

Attraverso il valore di $FE_{et}(NO_x)$ richiesto (per gli NO_x pari a 135 mg/kWh) è possibile calcolare il valore massimo di FE_{comb} ammissibile per l'installazione del cogeneratore:

$$FE_{comb}(NO_x) = FE_{et}(NO_x) \times (\eta_{tot} - \eta_{ee}) = 60.7 \text{ mg/kWh}$$

Quindi il cogeneratore, per rispondere ai requisiti progettuali di installabilità, dovrà garantire una emissione di NO_x inferiore a 60.7 mg/kWh, riferiti al p.c.i. medio del GN.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nella tabella 3 dell'Allegato 4.

Nel caso di sistemi di cogenerazione basati sul ciclo Rankine a vapore o fluido organico e sistemi che utilizzano motori a combustione esterna, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), i generatori di calore devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato 4 e devono essere dotati altresì degli apparati previsti nella tabella 2 del medesimo allegato.

Per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale e a GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

12) RICARICA BATTERIE

Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Acido Solforico (H_2SO_4) 2 mg/m³

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) della successiva lettera B) del presente allegato.

13) SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER SCAMBIO INDIRETTO

Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali, ad esempio, i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

Le torri evaporative a servizio di sistemi di raffreddamento sono riconducibili, ai fini della presente autorizzazione, agli impianti di cui alla lettera p) della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs 152/06 e quindi disciplinate ai sensi del art. 272, comma 1.

14) MOVIMENTAZIONE DEI SOLIDI E TAGLIO E CIPPATURA DI LEGNA E BIOMASSE

Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio dei solidi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi. Qualora tali fasi siano aspirate, gli effluenti devono essere trattati in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Gli effluenti provenienti dalle fasi di taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa devono essere captati e trattati in impianti di abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 (a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco) e pertanto dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento deve essere conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) della successiva lettera B) del presente allegato.

15) STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili, purché la movimentazione di miscele liquide che presentano una tensione di vapore pari o superiore a $0,01 \text{ kPa}$ alla temperatura di $293,15 \text{ K}$ siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

16) SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI AZOTO LIQUIDO, OSSIGENO LIQUIDO, BISSIDO DI CARBONIO LIQUIDO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO CLORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO SOLFORICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI, SOLUZIONI ACQUOSE DI IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONI ACQUOSE DI AMMONIACA, SOLUZIONI ACQUOSE DI UREA.

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.

17) GRUPPI ELETTROGENI O MOTORI DI EMERGENZA

Le emissioni provenienti da sistemi di emergenza, quali gruppi elettrogeni o motori, destinati ad operare nei soli casi in cui vi sia un guasto o una anomalia, devono rispettare i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume:

Polveri totali	130 mg/m^3
CO	650 mg/m^3
NO _x (come NO ₂)	2000 mg/m^3 per i motori ad accensione spontanea 500 mg/m^3 per gli altri motori

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato.

- 18) Per le emissioni considerate trascurabili non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'articolo 269, comma 6 del d.lgs 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) della successiva lettera B) del presente allegato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, nonché la quantità e la tipologia dei combustibili utilizzati devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione dell'esercizio degli impianti per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 3) Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, che ha presentato domanda di autorizzazione utilizzando l'Allegato 2A, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera C) del presente allegato.

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di una richiesta motivata. Da tale data di messa in esercizio decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs 152/2006, il gestore deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

- 4) Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare, entro 2 anni dalla presentazione della domanda di adesione, gli altri impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato. Il gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti ed entro 30 giorni dall'adeguamento per gli altri impianti. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.
- 5) Nel caso di adesione alla autorizzazione in via generale per stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006, che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 o che ricadevano ma erano interamente esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare gli altri impianti, entro il 1° settembre 2013, ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato.
Il gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti ed entro 30 giorni dall'adeguamento per gli altri impianti. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, il gestore deve effettuare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

- 6) Nel caso di adesione all'autorizzazione in via generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2D), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda di adesione, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato. Il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti i limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato, a meno che comunichi all'Autorità competente l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione, specificando che lo stabilimento risultava già conforme ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
- 7) Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità competente e all'ARPA territorialmente competenti le date in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), nonché quelli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato. I risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all'Autorità competente e all'ARPA territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento.
- 8) Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) nonché dei rilevamenti periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:
 - UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
 - UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei COV (composti organici volatili);
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali;
 - UNICHIM 632 del Man. 122:1986 per la determinazione dell'ammoniaca;
 - ISTISAN 98/2 per la determinazione dei composti inorganici del cloro e del fluoro rispettivamente come HCl e HF;
 - UNI EN 15058:2006 per la determinazione del CO;
 - UNI EN 14792:2006 o UNI EN 10878:2000 per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - UNI 10393:1995 o ISTISAN 98/2 per la determinazione del biossido di zolfo;
 - UNI EN 14789:2006 per la determinazione dell'ossigeno.

Qualora per l'inquinante da determinare non esistano metodi di prova ufficiali o metodi emessi da organismi di normazione (es. UNI, EN, ISO), nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 9) I sistemi di misura e registrazione in continuo delle emissioni devono essere gestiti in conformità a quanto disposto nell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
- 10) Le fatture di acquisto dei combustibili, che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 11) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura e il campionamento degli stessi. La

sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.

- 12) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta del gestore, essere concessa dal Comune.
- 13) Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA DOMANDA

C.1) RELAZIONE DESCRITTIVA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B, 2C e 2D) ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e alle prescrizioni della presente determinazione.

Per ciascuna fase indicare il numero e la tipologia di apparecchiature utilizzate.

Indicare la potenza termica nominale dei generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, nonché il tipo di combustibile utilizzato e il fluido riscaldato

Indicare la potenza termica nominale, nonché le potenze elettrica e termica utili dei sistemi di cogenerazione e trigenerazione, la tipologia impiantistica e il tipo di combustibile utilizzato.

Indicare la potenza termica nominale, nonché la potenza termica utile delle pompe di calore con motore a combustione interna, la tipologia impiantistica e il tipo di combustibile utilizzato.

Indicare la potenza termica nominale ed elettrica utile dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza e il tipo di combustibile utilizzato.

Per ciascun serbatoio di stoccaggio dei combustibili liquidi indicare il volume, il tipo di prodotto stoccato e se la movimentazione avviene a circuito chiuso.

Per ciascun serbatoio di stoccaggio di: azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, , soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea, indicare il volume, il tipo di prodotto stoccato e il sistema di abbattimento delle emissioni adottato.

C.2) QUADRO DELLE EMISSIONI

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo^(*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle fasi adottata nella lettera A) del presente allegato, nonché gli impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e gli impianti termici civili, come definiti dall'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006, disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

STABILIMENTO:					
PUNTO DI EMISSIONE n° (*)	PROVENIENZA	PORTATA [m ³ /h a 0 °C e 0.101 MPa]	ALTEZZA PUNTO DI EMISSIONE [m]	DIAMETRO o LATI [m] o [mxm]	TIPO DI IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

(*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.

ALLEGATO 4

MISURAZIONI IN CONTINUO

1. Generatori di calore (incluse le pompe di calore ad assorbimento)

Le indicazioni delle tabelle 1 e 2 sono da applicarsi anche nel caso di generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna con l'avvertenza che, per i medesimi, non è ammesso l'utilizzo di olio combustibile.

Tabella 1

	GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)	gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)	olio combustibile (lettere h, i)	biomasse solide (lettere l, n)	bioliquidi (lettera n)
Misura e registrazione in continuo di T, O₂, CO^(A)	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità
Misura e registrazione in continuo di NO_x^(B)	---	---	---	Pn > 6 MWcompl	Pn > 6 MWcompl
Misura e registrazione in continuo dei COV^(B)	---	---	---	Pn > 6 MWcompl	Pn > 6 MWcompl
Misura dell'energia elettrica e termica prodotte per verifica LT^{(*) (C)}	sempre	sempre	Non applicabile (D)	sempre	sempre

(A) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.

(B) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso al punto di emissione.

(C) = valido solo per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna.

(D) = combustibile non ammesso per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna.

(*) Per la definizione dell'indice LT vedasi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

Legenda:

MW_{unità}	Potenza termica nominale del singolo generatore
MW_{compl}	Somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore presenti nello stabilimento alimentati con lo stesso tipo di combustibile

Dotazione impiantistica aggiuntiva

Tabella 2

	GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)	gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)	olio combustibile (lettere h, i)	biomasse solide (lettera l, n)	bioliquidi (lettera n)
Regolazione automatica del rapporto aria/combustibile	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità	Pn > 3 MWunità	Pn > 3 MWunità
Brucciatoe pilota a combustibile gassoso o liquido	---	---	---	Pn > 6 MWunità	---
Alimentazione automatica combustibile	---	---	---	Pn > 1 MWunità	---

Legenda:

MW_{unità}	Potenza termica nominale del singolo generatore di calore
---------------------------	---

2. Sistemi di cogenerazione e trigenerazione e pompe di calore con motore a combustione interna

Tabella 3

	GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)	gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)	bioliquidi (lettera n)
Misura e registrazione in continuo di T, O₂, CO, ^(A)	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità	Pn ≥ 6 MWunità
Misura e registrazione in continuo di NO_x ^(B)	Pn > 6 MWunità	Pn > 6 MWunità	Pn > 6 MWcompl
Misura e registrazione in continuo di COV ^(B)	---	---	Pn > 6 MWcompl
Misura dell'energia elettrica e termica prodotte per verifica LT ^{(*) (C)}	sempre	sempre	sempre

(A) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.

(B) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso al punto di emissione.

(C) = ad esclusione delle pompe di calore con motore a combustione interna

(*) Per la definizione dell'indice LT vedasi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

Legenda:

MW_{unità}	Potenze termica nominale della singola apparecchiatura
MW_{compl}	Somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile.